Avv. Luciano Costanzo
via botticelli n. 25, 81031 aversa
tel. fax. 0818150008
pec: luciano.costanzo78@avvocatismcv.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA

NAPOLI

Ricorrono **il Comune di Pignataro Maggiore**, in persona del Sindaco e legale rapp.te p.t. avv. Giorgio Magliocca (con sede in Pignataro Maggiore alla via Municipio n. 12, P.IVA: 01701660613), in qualità di componente del Consorzio ASI di Caserta, e la sig.ra **Rosa Pettrone** (nata a Capua il 30.6.1968 e residente in Pignataro Maggiore alla Via Ghandhi n. 1, C.F.: PTTRSO68H70B715D), in qualità di membro del Consiglio Generale del Consorzio ASI di Caserta, rapp.ti e difesi, giusta procura speciale in calce e delibera di incarico di G.M. n. 50 del 5.3.2019, dall'avv. Luciano Costanzo (C.F. CSTLCN78D11F839R;si indica per le comunicazioni telematiche i seguenti recapiti: fax 0818150008, pec: luciano.costanzo78@avvocatismcv.it) con il quale elett.te domiciliano in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 155 presso l'avv. Marco Andreoli.

per l'annullamento, previa sospensiva,

ed adozione di misure cautelari monocratiche

a) della Deliberazione del Consiglio Generale del Consorzio ASI di Caserta n. 16 data 4.3.2019; **b)** di ogni altro atto preordinato connesso e consequenziale.

F A T T O

1. Il Comune di Pignataro Maggiore è componente del Consorzio ASI di Caserta. La ricorrente sig.ra Pettrone è la *delegata* comunale in seno al Consiglio Generale dell'indicato Consorzio.

2. Per quanto di interesse gli organi del Consorzio sono:

- il Consiglio Generale;
- il Comitato Direttivo;

- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Generale è composto dai membri nominati dai soggetti consorziati e, tra i suoi compiti, figura quello di eleggere il Presidente del Consorzio e gli altri componenti del Comitato Direttivo (cfr. art. 8 dello Statuto) di cui uno nominato dal Presidente della Giunta Regionale.

Il Comitato dura in carica cinque esercizi ed i suoi componenti possono essere confermati solo per un quinquennio.

Il Presidente, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto consortile:

- convoca e presiede le riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo;
- designa il Componente del Comitato Direttivo che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

3. In data 23.6.2017 e 28.9.2017 sono decaduti due componenti del Comitato Direttivo, rendendosi in tal modo necessario procedere alla loro sostituzione.

Con avviso *0001826 - uscita - 27.2.2019 – 20:17* il Presidente del Consorzio ASI ha convocato il Consiglio Generale con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione seduta precedente;

2. Presa d'atto recesso del Comune di Teano;

3. Approvazione modifiche statutarie – nota Regione Campania prot. n. 0100403 del 13.2.2019;

4. Elezione componenti comitato direttivo.

4. Da ultimo i ricorrenti sono venuti a conoscenza dell'adozione nell'indicata seduta del 04.03.2019 della deliberazione n. 16 del Consiglio Generale.

Da tale delibera è inopinatamente risultato che nella seduta del 04.03.2019 si è

Avv. Luciano Costanzo
via botticelli n. 25, 81031 aversa
tel. fax. 0818150008
pec: luciano.costanzo78@avvocatismcv.it

provveduto:

a) a prendere atto della precedente decadenza dei due componenti;

b) a prendere atto delle dimissioni del Presidente del Consorzio e di un altro membro del Comitato Direttivo presentate nella stessa seduta del 04.03.2019;

c) ad indire, sempre nella stessa seduta e da parte del sig. Fabozzi Francesco - membro del Consiglio Generale -, insediatosi quale Presidente dell'assemblea (in sostituzione del Presidente dimissionario), l'elezione del nuovo Comitato Direttivo e del Presidente, consentendo anche la presentazione e sottoscrizione di una lista di candidati;

c) ad eleggere e nominare i componenti del nuovo Comitato Direttivo e del nuovo Presidente.

5. Il Comune e la sua delegata ricorrenti hanno interesse alla corretta e legittima organizzazione degli organi consortili, per i rilevanti scopi di interesse pubblico perseguiti dal Consorzio, considerato anche che le conseguenze negative delle attività consortili vanno a ricadere anche sugli Enti consorziati.

Si consideri, inoltre, che le modalità di elezione del nuovo Comitato Direttivo e del nuovo Presidente del Consorzio ASI di Caserta hanno impedito al Comune ricorrente – quale componente del medesimo Consorzio – di esercitare il proprio diritto di voto, di partecipare alla costituzione degli organi consortili a mezzo dei quali curare e tutelare anche gli interessi del proprio territorio, della propria comunità per i prossimi cinque anni.

Pertanto si è costretti alla proposizione della presente impugnativa.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti

MOTIVI

I. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST.. VIOLAZIONE DEI

Avv. Luciano Costanzo
via botticelli n. 25, 81031 aversa
tel. fax. 0818150008
pec: luciano.costanzo78@avvocatismcv.it

PRINCIPI GENERALI RELATIVI ALLA CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7, 8, 10, 11 E 13 DELLO STATUTO DEL CONSORZIO. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. N. 241 DEL 1990.

1. Come riportato in parte narrativa, l'avviso di convocazione della seduta assembleare del 4.03.2019 non indica quale oggetto dell'ordine del giorno, le dimissioni del Presidente, degli altri due componenti (non di nomina regionale) del Comitato Direttivo, e soprattutto l'indizione dell'elezione del nuovo Presidente e del nuovo Comitato Direttivo.

Orbene, è principio pacifico che l'avviso di convocazione delle sedute assembleari è lo strumento indispensabile per il corretto e regolare funzionamento degli organi collegiali, consentendo ai componenti non solo di essere informati delle riunioni del collegio bensì e soprattutto di potervi partecipare attivamente, contribuendo in modo pieno e consapevole alle scelte strategiche e alle decisioni fondamentali della vita stessa dell'Ente, anche attraverso il necessario ruolo di controllo.

In tal senso non è sufficiente che l'avviso di convocazione, con il relativo ordine del giorno, sia solo regolarmente inviato al consigliere, ma è necessario:

- che lo stesso sia effettivamente ricevuto;
- che indichi in maniera precisa l'oggetto della convocazione, gli argomenti da trattare;
- che tra il momento della ricezione e quello della seduta collegiale intercorra un ragionevole lasso temporale affinché il mandato possa essere effettivamente svolto in modo serio, completo e consapevole.

Nella specie, l'ordine del giorno relativo alla seduta assembleare del 4.03.2019, nella quale è stata adottata la deliberazione n. 16 impugnata, non ha ad oggetto le

dimissioni del Presidente e degli altri due componenti (non di nomina regionale) del Comitato Direttivo né, soprattutto, l'indizione dell'elezione del nuovo Presidente e del nuovo Comitato Direttivo.

Con l'avvertenza che proprio la mancata indicazione nell'avviso di convocazione di tali rilevanti ed essenziali *punti* dell'ordine del giorno ha indotto i ricorrenti a non presenziare alla seduta del 04.03.2019 (a causa di ulteriori impegni).

Ed è quanto mai singolare che tali essenziali *punti* dell'ordine del giorno siano stati omessi, trattandosi di decidere chi **per i prossimi cinque anni** avrebbe dovuto amministrare il Consorzio ASI, eseguire la volontà dei consorziati manifestata nell'Assemblea generale ed, in tal modo, incidere sulla comunità rappresentata dalla delegata del Comune ricorrente.

Dunque *argomenti* che con ogni evidenza non sono di poco conto!

II. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEI CRITERI RECATI DALLA DELIBERAZIONE N. 09 IN DATA 17.11.2014 DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7, 8, 10, 11 E 13 DELLO STATUTO DEL CONSORZIO. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. N. 241 DEL 1990. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

1. Di più.

Con la deliberazione citata in epigrafe, adottata dal *Collegio Revisori dei Conti con i poteri del Consiglio Generale (art. 2386 codice civile)* sono stati approvati "*i criteri per la elezione del Presidente, del Comitato Direttivo e di due componenti effettivi e due supplenti del collegio dei revisori dei Conti.*"

Per quanto qui interessa, è stato prescritto: *Ogni candidatura a Presidente è collegata ad una lista di candidati a componenti del Comitato Direttivo. ... Le*

liste dei candidati dovranno essere sottoscritte da almeno un terzo dei membri del Consiglio aventi diritto al voto e pervenire al protocollo o alla casella di posta elettronica del Consorzio: asi.caserta@pec.it, ***entro e non oltre le ore dodici del giorno antecedente a quello fissato per le votazioni***. (cfr. terzo e quinto capoverso)

Anche per tale ragione, per il riconosciuto diritto di presentare *liste dei candidati …* ***entro e non oltre le ore dodici del giorno antecedente a quello fissato per le*** **votazioni,** ai componenti del Consiglio Generale (quale il ricorrente Comune a mezzo del suo delegato) doveva essere preventivamente e tempestivamente comunicato che nella seduta prevista si sarebbe proceduto all'elezione del nuovo Presidente e del nuovo Comitato Direttivo.

Tutto ciò, come detto, non è avvenuto nella specie con illegittima compressione del diritto dei ricorrenti a presentare *lista di candidati* collegata ad un Presidente.

Con l'avvertenza che i componenti dimissionari del Comitato Direttivo ed il Presidente dimissionario sono stati eletti proprio secondo le indicate modalità (cfr. Deliberazione n. 15 in data 03.12.2014) che, quindi, erano ben note!

D'altro canto non vi era, né tanto meno è stata rappresentata, alcuna ragione che al più (ma la si nega fermamente) potesse *ragionevolmente giustificare* la necessità di tali palesi violazioni degli stessi criteri adottati dal medesimo Consorzio ASI.

Si consideri infatti che la scadenza naturale degli indicati organi (Comitato Direttivo e Presidente) era appunto il 03.12.2019: dunque c'era tutto il tempo per programmare ed indire le nuove elezioni, senza alcun affanno e violazione di elementari e generali regole democratiche che sovraintendono alla costituzione e funzionamento di organi elettivi.

III - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST.. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2386 DEL CODICE CIVILE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7, 8, 10, 11 E 13 DELLO STATUTO DEL CONSORZIO. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. N. 241 DEL 1990 PER ECCESSO DI POTERE. INCOMPETENZA.

1. Ancora: ulteriori illegittimità inficiano la deliberazione impugnata in quanto adottata in violazione dei principi derivanti dall'art. 2386 cod. civ., applicabile nella specie in assenza di specifiche norme recate dallo Statuto o dalla citata deliberazione n. 9 del 17.11.2014.

D'altro canto con riferimento a tale norma, in analoga situazione, il Consorzio ha espletato la propria attività adottando anche le richiamate deliberazioni nn. 9 del 7.11.2014 e 15 del 3.12.2014.

Si consideri, infatti, che per effetto delle dimissioni del Presidente e degli altri componenti del Comitato Direttivo di nomina degli Enti costituenti il Consorzio, era rimasto in carica il solo componente del comitato Direttivo di nomina regionale (il sig. Dario Di Matteo).

Orbene, dalla deliberazione n. 16 impugnata emerge che l'iniziativa, la *Presidenza* del Consiglio Generale è stata assunta illegittimamente da un suo componente, in assenza di alcuna delega o competenza propria attribuitagli dallo Statuto o da altro atto di analoga efficacia.

Si consideri, in proposito che ai sensi del citato art. 2386:

"*Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla*

Avv. Luciano Costanzo
via botticelli n. 25, 81031 aversa
tel. fax. 0818150008
pec: luciano.costanzo78@avvocatismcv.it

prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Se particolari disposizioni dello statuto prevedono che a seguito della cessazione di taluni amministratori cessi l'intero consiglio, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica; lo statuto può tuttavia prevedere l'applicazione in tal caso di quanto disposto nel successivo comma.

Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione".

Tale disposizione è stata già in passato ritenuta applicabile nei confronti del Consorzio ASI tant'è che a seguito dello scioglimento degli organi consortili, le ultime elezioni furono indette dal Collegio dei Revisori con i poteri del Consiglio Generale (cfr. all. n. 4 e 5).

Ebbene, nel caso di specie, ai sensi del citato art. 2386, essendo venuta meno la maggioranza dei componenti del Comitato Direttivo l'unico membro rimasto in carica (Dario di Matteo), avrebbe dovuto procedere a convocare con urgenza il Consiglio Generale (assemblea dei soci) per la nomina del nuovo Presidente e dei componenti del Comitato esecutivo.

Ed anche a voler ritenere che, essendo venuta meno la maggioranza dei componenti, il Comitato Direttivo doveva ritenersi decaduto come si afferma nella deliberazione impugnata, la direzione del Consiglio, l'indizione delle

elezioni, l'avrebbe dovuta fare il Presidente Collegio dei Revisori dei Conti (Dott. Gennaro Martone) presente alla seduta.

Con l'avvertenza che andava fatta una nuova convocazione dell'assemblea in quanto non erano presenti alla seduta tutti i componenti del Consiglio Generale.

Di contro, nella specie, il sig. Fabozzi, in qualità di membro del Consiglio Generale, ha ritenuto di poter arrogare a sé, in maniera del tutto illegittima, funzioni e compiti che non gli spettavano.

Come detto, infatti, ha ritenuto di poter presiedere la seduta ed addirittura di poter indire, senza procedere ad una nuova convocazione del Consiglio, le elezioni per la nomina dei nuovi componenti del Comitato Direttivo.

2. Per altro verso, tali comportamenti si pongono anche in palese contrasto con la delibera n. 9 del 17.11.2014, con la quale sono stati fissati i criteri per l'elezione del Presidente e del Comitato Direttivo, secondo la quale la lista dei candidati deve essere presentata almeno un giorno prima delle votazioni.

Nella specie, di contro, in un'unica seduta si è consentito di presentare la lista, sottoscriverla e votarla senza che i consiglieri assenti fossero messi al corrente di nulla.

3. Ebbene non v'è chi non veda come la deliberazione impugnata sia, da un lato, illegittima perché la seduta ed il procedimento elettorale sono stati condotti da soggetto incompetente, dall'altro gravemente lesiva degli interessi del Comune di Pignataro Maggiore e del suo delegato in seno al Consiglio Generale, che in mancanza di una apposita convocazione che li informasse sulla necessità di procedere alla elezione di tutto il comitato esecutivo, non hanno potuto esprimere il proprio voto.

Anche in ragione di tanto gli atti impugnati sono palesemente illegittimi e come

tali vanno annullati.

SULLA GIURISDIZIONE DEL G.A.

Per scrupolo di completezza si rileva che la giurisdizione a conoscere della presente controversia appartiene al Giudice Amministrativo.

In proposito le Sezione Unite della Corte di Cassazione, in una vicenda analoga a quella di causa dove erano stati impugnati gli atti con i quali era stato approvato lo Statuto e nominati i componenti del consiglio di Amministrazione del Consorzio ASI di Tolmezzo, ha di recente affermato che "***l'attività degli enti pubblici economici concernente la costituzione ed il funzionamento dei loro organi statutari, coinvolgendo l'assetto organizzativo e quindi l'esercizio di potestà pubblicistiche, riguarda situazioni che hanno la consistenza****, non del diritto soggettivo , ma* ***dell'interesse legittimo, così da risultare tutelabile solo davanti al Giudice Amministrativo***" (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Ordinanza n. 5304 del 6.3.2018; n. 10239 del 1.12.1994, n. 929 del 22.12.1999).

Ed ancora "*La Corte regolatrice ha chiarito che,* ***in materia di contenzioso elettorale amministrativo, sono devolute al giudice amministrativo, indipendentemente dall'appartenenza dell'organo elettivo ad un ente pubblico economico, le controversie in tema di operazioni elettorali****, mentre spetta al giudice ordinario la cognizione delle controversie concernenti l'ineleggibilità, la decadenza e l'incompatibilità, in quanto volte alla tutela del diritto soggettivo perfetto inerente all'elettorato passivo*" (Cass., SS.UU. 23682/2009, 8469/2004, 11646/2003, 1558/1994 e 3518/1993; negli stessi termini Tar Latina, 351/2011; Tar Palermo, 1276/2008; Tar Catanzaro, 1039/2008; Tar Napoli, 1185/2008, TAR Calabria, n. 1582/2015).

Ebbene, nel caso di specie la controversia ha ad oggetto, per l'appunto, il

Avv. Luciano Costanzo
via botticelli n. 25, 81031 aversa
tel. fax. 0818150008
pec: luciano.costanzo78@avvocatismcv.it

funzionamento degli Organi Statutari di un ente pubblico economico qual è per l'appunto il Consorzio ASI di Caserta (Consiglio Generale, Comitato Esecutivo e Presidente) ed in particolare la legittimità degli atti posti in essere da questi ultimi nell'ambito di una seduta assembleare, durante la quale sono state assunte decisioni di particolare importanza per il funzionamento e l'esercizio dei compiti statutariamente affidati, tra cui l'elezione dei componenti del Comitato Direttivo, sicchè la giurisdizione non può che appartenere al G.A.

Si è a conoscenza degli ultimi arresti giurisprudenziali di codesto Ecc.mo Tribunale, il quale ha ritenuto appartenere alla giurisdizione del G.O. gli atti di decadenza o nomina degli amministratori del Consorzio, ma in tale vicenda effettivamente viene in rilievo l'invocata tutela di diritti soggettivi da parte dei soggetti decaduti dall'incarico.

Nella specie, invece, si tratta di posizioni di interesse legittimo in quanto si fa valere la tutela degli interessi pubblici degli enti locali consorziati al rispetto delle regole previste dallo Statuto e dalla legge.

DOMANDA DI SOSPENSIONE

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso.

Quanto al danno grave ed irreparabile, è di tutta evidenza il grave pregiudizio che i ricorrenti vanno a subire.

Si tratta di evitare le dannose ed irreversibili conseguenze derivanti dall'adozione da parte del Comitato Esecutivo del Consorzio di atti e provvedimenti illegittimi perché adottati da organi illegittimamente costituiti.

Si pensi al rilascio di concessioni, all'adozione di atti *espropriativi* e di assegnazione di suoli, alla nomina dei Dirigenti del Consorzio ed a tutta una serie di provvedimenti che, nell'auspicata ipotesi di accoglimento del ricorso,

risulteranno inficiati, privi di efficacia e quindi lesivi per i soggetti componenti il Consorzio medesimo (quale il ricorrente) e dei soggetti privati destinatari dei medesimi provvedimenti.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso. Conseguenze di legge in ordine alle spese di giudizio. Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che lo stesso va quantificato nella misura di € 650,00.

Avv. Luciano Costanzo

A S.E. IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA NAPOLI

Richiesta di misure cautelari monocratiche

ai sensi dell'art. 56 del D.lgs n. 104 del 2010

Tenuto conto dell'estrema gravità ed urgenza della situazione (si consideri che il Comitato Direttivo deve predisporre entro il 10 aprile il bilancio di esercizio relativo all'anno precedente: cfr. art. 10, terzo comma, lett. a) che non consente di attendere la fissazione della prima camera di consiglio utile, si chiede a S.E. di voler sospendere anche inaudita altera parte i provvedimenti impugnati con decreto monocratico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 56 del D.lgs n. 104 del 2010.

Avv. Luciano Costanzo

Il sottoscritto avv. Luciano Costanzo dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio ai sensi della l. n. 53 del 21 gennaio 1994, dall'Ufficio Postale di Aversa, sono conformi all'originale nativo del presente atto.

avv. Luciano Costanzo

Firmato digitalmente da:COSTANZO LUCIANO
Ruolo:AVVOCATO
Data:12/03/2019 20:01:21